

progetti transfrontalieri di interesse europeo e a definire un quadro normativo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e per l'incentivazione di tali progetti. Il Consiglio ha ribadito che le risorse per gli investimenti nelle reti dovranno pervenire principalmente dal settore privato, con meccanismi di recupero dei costi di investimento tramite il sistema delle tariffe.

La Commissione ha quindi proposto il regolamento per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione 1364/2006/CE. Nel corso dello scambio di vedute avuto nel Consiglio Energia del 24 novembre 2011, i Ministri hanno sottolineato la rilevanza dei dodici corridoi principali entro i quali selezionare e sviluppare i progetti strutturali prioritari. A questo proposito la Commissione ha evidenziato la necessità di snellire il procedimento autorizzativo per i progetti di interesse comune che saranno individuati all'interno dei citati corridoi, ricordando inoltre lo stanziamento di 9,1 miliardi di Euro (previsti dalla Connecting Europe Facility nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020). A tal proposito il Governo ha suggerito l'adozione di una procedura più chiara e rapida per la definizione dei progetti prioritari, in virtù del fatto che il settore energia può costituire un motore di sviluppo e crescita, al fine di rilanciare investimenti e occupazione nell'economia italiana e nell'interesse comune europeo. È stato chiesto l'ausilio della Commissione nella comunicazione con il pubblico, al fine di ottenere un più facile consenso da parte delle popolazioni locali nell'accettazione delle infrastrutture nei loro territori. La proposta di regolamento è quindi oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamento, con l'obiettivo di giungere a conclusione entro il 2012.

Sul tema della **diversificazione delle fonti di approvvigionamento**, è di primario interesse europeo lo sviluppo del cosiddetto "corridoio sud" che consentirà la fornitura all'Europa di gas a zero proveniente dall'area del Caspio. Già nell'incontro del 28 febbraio 2011 a Bruxelles, il Commissario competente aveva dato informativa dei positivi risultati ottenuti dal viaggio del Presidente Barroso in Azerbajan e Turkmenistan, paesi fondamentali per la realizzazione del corridoio sud. In quella sede il Governo italiano, rappresentato attraverso il Ministero dello sviluppo economico, pur riconoscendo l'interesse dell'intera Unione alla promozione di iniziative per la diversificazione delle fonti e delle rotte, ha precisato la necessità di riconoscere al mercato il ruolo chiave nella individuazione dei progetti, aggiungendo inoltre che i volumi azeri di gas realmente disponibili e quantificabili in 10 bcm/annui consentirebbero la realizzazione in tempi rapidi del solo progetto ITGI, la cui entrata in esercizio è prevista per il 2016.

Il Consiglio dei Ministri dell'Energia a marzo 2011 è tornato sul tema della **sicurezza nucleare**, ribadendo che costituisce una priorità dell'Unione assicurare l'applicazione dei massimi standard di sicurezza e garantire un processo continuo per il loro miglioramento. A questo scopo il Consiglio guarda con favore a iniziative volontarie da parte delle autorità nazionali e degli operatori del settore con riferimento alla revisione della sicurezza degli impianti. I Ministri hanno manifestato l'intenzione di avviare un processo volto alla definizione dei cosiddetti stress test, per la valutazione della sicurezza degli impianti nucleari in Europa. A questo proposito gli Stati membri e la Commissione Europea hanno invitato il Gruppo dei Regolatori Nazionali per la Sicurezza Nucleare (ENSREG) a definire ambiti e modalità per lo svolgimento di tali test. Il Consiglio Europeo ha confermato la volontà di intensificare gli sforzi affinché si raggiunga un effettivo coinvolgimento dei Paesi terzi limitrofi nell'adozione di tali migliori pratiche per la sicurezza.

Le **relazioni internazionali nel settore dell'energia** sono state affrontate in tutti i Consigli dei Ministri, in particolare nel semestre di presidenza polacca, si è giunti

all’approvazione, nel Consiglio del 28 novembre 2011, delle Conclusioni sulla dimensione esterna della politica energetica.

Il testo è stato accolto favorevolmente dalla Commissione, che ha sottolineato l’importanza di stabilire una linea comune nei dialoghi con i partner strategici quali Stati Uniti, Russia, India e Cina e nei consensi internazionali.

Per quanto concerne il **settore della raffinazione**, nel corso del Consiglio dei Ministri dell’Energia del 24 novembre 2011 il Governo italiano ha sottolineando il ruolo strategico del petrolio nei prossimi anni ed in particolare nel 2030, quando metà della domanda di energia verrà dai Paesi in via di sviluppo ancora legati ad un sistema energetico dominato dai combustibili fossili. Richiamando quindi l’attenzione sulle distorsioni del mercato, che generano forti vantaggi competitivi in favore delle industrie di raffinazione extra-europee, è stata sottolineata l’opportunità di una politica energetica che consenta sicurezza, affidabilità ed economicità come elementi essenziali per la competitività del comparto industriale europeo.

La **trasparenza del mercato dell’energia** è stato oggetto di una proposta di Regolamento (Regolamento REMIT). Sebbene già esistano coperture normative per l’abuso e la manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE) e dei mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE), la Commissione ha ritenuto opportuno presentare un’iniziativa ad hoc per il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. L’obiettivo è creare un quadro di monitoraggio al fine di individuare e precludere ogni forma di manipolazione ed abuso nei mercati energetici. In questo quadro, l’Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori Europei (ACER) viene individuata come luogo chiave per il coordinamento del lavoro di controllo e regolamentazione. Il Regolamento è stato approvato definitivamente nel mese di ottobre 2011. Sono state in larga parte accolte le richieste italiane di utilizzare le competenze già presenti nei Regolatori nazionali integrandole eventualmente con il sistema centralizzato di raccolta dati previsto dal Regolamento. Si segnalano inoltre :

- la proposta di Regolamento relativo alla sicurezza delle attività di prospezione, esplorazione e produzione offshore di petrolio e di gas, presentata dalla Commissione il 27 ottobre 2011;
- la Comunicazione della Commissione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico e cooperazione internazionale;
- la Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell’energia. Con riferimento all’iter negoziale, che proseguirà nel 2012, si segnala che, anche in considerazione delle riserve espresse dal Governo italiano, sono stati superati i problemi relativi alla limitazione della sovranità nazionale rilevati nella proposta originaria.

Nell’ambito del Working Group on the economic dimension of energy and climate change (ECCWG) sono stati curati due dossier relativi a: a) aspetti economici e finanziari della politica interna dell’UE in materia di energia e cambiamenti climatici; b) la mobilitizzazione delle risorse per finanziare azioni relative ai cambiamenti climatici sul piano internazionale, in particolare, verso i Paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda il primo tema il gruppo di lavoro è stato impegnato nella valutazione della Comunicazione della Commissione europea su **efficienza energetica** e la relativa bozza di Direttiva. L’obiettivo della Direttiva è quello di rendere possibile il

raggiungimento del target, non vincolante, di riduzione dei consumi energetici nazionali del 20%. Tra le misure più rilevanti della bozza di Direttiva vi è l'obbligo di una riconversione del 3% annuo degli edifici pubblici (con una superficie maggiore di 250 m<sup>2</sup>) per adattarli a standard di efficienza energetica. L'Italia ha posto l'accento soprattutto sulla mancanza di flessibilità di questa misura che andrebbe adattata alle singole realtà nazionali; in particolare, ha evidenziato come il patrimonio pubblico non è sempre di uguale consistenza sia nel numero che nella importanza storico-artistica e che la fissazione di un obbligo generalizzato del 3% potrebbe colpire in maniera molto differenziata i bilanci dei Paesi. Infine, ha rilevato come la nuova Direttiva, applicandosi anche ai settori ETS, potrebbe incidere negativamente sui prezzi della CO<sub>2</sub> e che questo impatto non è stato sufficientemente analizzato nella valutazione di impatto che accompagna la Direttiva.

Per quanto riguarda il secondo dossier, il gruppo di lavoro ha trattato il fast-start financing, ovvero, la rendicontazione degli impegni finanziari volontari che l'UE e i singoli Stati Membri hanno sottoscritto a seguito dell'Accordo di Copenaghen in favore dei Paesi in via di sviluppo, nel periodo 2010-2012, necessari a supportare le azioni di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici; la governance del climate change financing e, infine, le modalità e i canali attraverso cui mobilizzare i finanziamenti verso i paesi in via di sviluppo per il periodo successivo al 2012 e fino al 2020. L'Italia ha chiesto di chiarire il ruolo dell'Ecofin sul fast start, dato che la decisione è stata già definita e che i fondi sono gestiti da altri gruppi consiliari, di fatto affidando alla filiera Ecofin un ruolo di collettore di informazioni provenienti da altre amministrazioni ed ha sostenuto che la riforma delle istituzioni e della governance deve essere ispirata a criteri di efficacia ed efficienza. L'Italia ha ribadito l'importanza di una chiara definizione del concetto di investimento verde e della necessità di proseguire un dialogo con gli investitori privati in modo da inviare un segnale chiaro al settore privato, che dovrà svolgere un ruolo di primo piano per il reperimento dei fondi di finanziamento.

## 7. POLITICA PER L'AMBIENTE

Nel corso del 2011 il Governo ha continuato a seguire con attenzione le questioni connesse con la politica ambientale.

Tra le iniziative faro individuate come strumenti per perseguire gli obiettivi della Strategia "Europa 2020" è inserita l'iniziativa **"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse"** nell'ambito della quale, nel secondo semestre 2011, la Commissione ha presentato una comunicazione su una tabella di marcia per il passaggio ad un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse. La Roadmap contiene una visione di lungo periodo al 2050 e definisce 18 "pietre miliari" all'interno delle 4 aree principali quali: trasformazione dell'economia attraverso l'uso efficiente delle risorse nei settori produttivi, modalità di consumo e gestione dei rifiuti; migliore gestione delle risorse naturali; azioni mirate in settori chiave quali l'alimentazione, la casa e la mobilità; una migliore governance ambientale. Tali milestones rappresentano gli obiettivi di medio - breve termine per raggiungere l'efficienza delle risorse e la crescita sostenibile, da conseguire entro il 2020.

Il Consiglio Ambiente di dicembre 2011 ha adottato le conclusioni nelle quali è condivisa la visione al 2050 e l'importanza dell'economia verde per la crescita e l'occupazione. Il Governo ha sostenuto e condiviso la necessità di perseguire le politiche ambientali attraverso un approccio integrato che ricomprenda aspetti ambientali, sociali ed economici. In merito alle milestones presenti nella Roadmap, come richiesto dall'Italia e

da altri Paesi, le conclusioni del Consiglio sottolineano che queste sono indicative e servono ad indirizzare le linee generali per azioni future ed alimentare la discussione sulla definizione dei target di riferimento.

Alla fine del primo semestre 2011 la Commissione con la Comunicazione n. 531 ha reso nota la **valutazione finale del 6° Programma d’Azione Ambientale (PAA)**, il Consiglio Ambiente di ottobre ha quindi adottato le relative Conclusioni, in cui, come sostenuto dall’Italia e da molti altri Paesi europei, viene riconosciuta al programma di azione una funzione di vincolo politico per la Commissione e gli Stati Membri ad attuare le politiche ambientali, con mezzi comuni e con mezzi propri, rappresentando così uno snodo importante nella definizione delle politiche comuni. In tal senso la Commissione è stata invitata a presentare il 7° programma di azione nel 2012.

Nella proposta della Commissione sulle **prospettive finanziarie post 2013**, presentata alla fine del primo semestre 2011, sebbene sia generalmente inquadrata in maniera tale da rispondere alla “Strategia Europea 2020”, la declinazione del concetto di “uso efficiente delle risorse” si è tradotta prevalentemente sull’aspetto del cambiamento climatico, a discapito del concetto più ampio di efficienza delle risorse. La tematica ambientale viene vista, in continuità con gli schemi dei precedenti budget, come trasversale ai principali titoli di spesa. Infatti, al di là del programma LIFE +, che viene riconfermato e incrementato nella disponibilità finanziaria, non sono previsti titoli di spesa dedicati all’ambiente. Tale distribuzione “orizzontale” della tematica ambientale, sebbene comprensibile, pone dei problemi di indirizzo nonché di gestione e controllo, sia a livello UE che, di conseguenza, a livello nazionale. Si pone infatti il quesito di come ricondurre ad unitarietà la governance ambientale, sia per quanto riguarda la definizione della strategia, che il suo monitoraggio e, quindi la verifica degli obiettivi raggiunti. Il Governo ha posto in termini generali la problematica della governance ambientale e intende continuare a porre il problema anche in sede di analisi dei differenti pacchetti di regolamenti attuativi dei fondi europei, la cui negoziazione si svolgerà nel corso del 2012.

## 7.1 Cambiamenti climatici – post Kyoto

Nel corso del 2011 l’Italia ha continuato a seguire con attenzione prioritaria le questioni connesse ai cambiamenti climatici, dando seguito ai risultati della **Conferenza di Cancún**. A seguito di quest’ultima, svoltasi nel dicembre 2010, il Consiglio ambiente della UE nella seduta del 14 marzo 2011 ha adottato Conclusioni che valutano i risultati della Conferenza e individuano le priorità da perseguire in vista della Conferenza di Durban (28 novembre – 11 dicembre 2011)<sup>13</sup>. I contenuti delle conclusioni più delicati per il Governo riguardano le condizioni per l’accettazione da parte della UE di un **secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto e della sua durata**. Il Governo ha sempre sostenuto che una decisione della UE a favore della sottoscrizione di un secondo periodo di impegno dovesse avvenire nell’ambito di un accordo globale, in cui i Paesi industrializzati assumessero impegni di riduzione confrontabili e i Paesi in via di sviluppo contribuissero adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. L’accordo di Cancún, sebbene abbia creato un quadro di riferimento che potrebbe agevolare nel lungo periodo il raggiungimento di un risultato legalmente vincolante, nel breve periodo indubbiamente impone un onere certo su chi già si è assunto la sua parte di responsabilità nella lotta al cambiamento

<sup>13</sup> La posizione della UE in vista della Conferenza di Durban è stata ulteriormente discussa al Consiglio informale di Sopot (10-12 luglio 2011) e specificata attraverso le Conclusioni del Consiglio ambiente del 10 ottobre 2011.

climatico. Considerata la posizione contraria di Giappone, Canada e Russia alla prosecuzione del Protocollo, e le oggettive difficoltà a raggiungere un accordo globale in tempi brevi, nel corso dei negoziati per la definizione della posizione in vista della Conferenza di Durban il Governo ha cercato di assicurare quanti più elementi possibili per recuperare l'equilibrio tra l'apertura mostrata dalla UE rispetto al proseguimento del Protocollo di Kyoto e la tipologia ed intensità di impegni che gli altri Paesi sono disposti ad assumersi nell'ambito di uno strumento giuridico diverso da questo.

Le Conclusioni approvate in sede di Consiglio hanno recepito parzialmente le preoccupazioni del Governo poiché, pur mostrando la disponibilità della UE ad accettare un secondo periodo di impegno di Kyoto, specificano che lo stesso si configura comunque come una transizione verso un quadro giuridico e multilaterale, che coinvolga tutte le parti e che includa impegni di mitigazione, in particolare per tutte le principali economie. In tale contesto, le Conclusioni specificano che l'accettazione di un secondo periodo di impegno di Kyoto non può prescindere dall'approvazione in sede internazionale di una roadmap che conduca al quadro giuridico sopra menzionato e che comunque la convergenza tra il secondo periodo di impegno di Kyoto e il quadro giuridico avvenga al più tardi entro il 2020.

Il risultato della Conferenza di Durban può considerarsi soddisfacente; infatti da un lato pochi Paesi "like minded" (EU, Norvegia, Croazia, Bielorussia, Ucraina, Svizzera, Islanda, Kazakistan, Liechtenstein e Monaco) hanno deciso di assumere impegni di riduzione legalmente vincolanti nell'ambito di un secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, la cui durata dovrà essere definita nel corso del 2012 (5 o 8 anni) e di trasformare entro il prossimo anno le "offerte di riduzioni" al momento sul "tavolo" (in linguaggio negoziale "pledges") in obiettivi di riduzione legalmente vincolanti. Dall'altro tutti i Paesi hanno approvato una decisione che a partire dal prossimo anno avvia un processo negoziale per sviluppare un nuovo Protocollo o uno strumento vincolante (richiesta della UE e di AOSIS) o un risultato avente una non meglio definita "forza giuridica" sotto la Convenzione (richiesta USA, Cina e India) applicabile a tutte le Parti della Convenzione. Tale processo verrà condotto attraverso un "Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action" che dovrà chiudere i lavori nel 2015.

In aggiunta alle sopra menzionate decisioni vanno ricordate quelle adottate per dare attuazione agli Accordi di Cancun e quella che rende operativo il Green Climate Fund per il finanziamento di azioni di mitigazione e adattamento nei Paesi in via di sviluppo. Il pacchetto di compromesso, pertanto, da un lato apre la strada ad un processo che dovrebbe condurre al definitivo superamento della attuale divisione tra Paesi in via di sviluppo, esenti da impegni di riduzione, e Paesi industrializzati. Dall'altro offre al settore privato un segnale – sebbene non privo di incertezze - in merito alla volontà dei Governi di limitare le emissioni in futuro, dando così valore agli investimenti per la riduzione delle emissioni. In tal senso l'accordo offre ai Paesi industrializzati la possibilità di rilanciare con le grandi economie emergenti la piattaforma per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie e dei sistemi in grado di assicurare nello stesso tempo la crescita economica e la riduzione delle emissioni.

## 7.2 Strategia di decarbonizzazione al 2050.

Nel maggio 2010 la Commissione europea ha approvato una Comunicazione concernente l'analisi delle opzioni volte a ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas a effetto serra e la valutazione del rischio di rilocalizzazione del CO<sub>2</sub>, che valuta i costi del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20% tenendo conto dell'attuale situazione economica ed esamina i vantaggi/svantaggi di passare dall'obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% all'obiettivo del 30% (entrambi espressi rispetto all'anno 1990 e da raggiungersi nel 2020). Nel corso del 2010 non è stata presa alcuna decisione sulla possibilità di passare dall'impegno di riduzione del 20% al 30%, né sulle possibili opzioni per dare attuazione a quest'ultimo. Il Consiglio ha deciso di proseguire l'esame delle possibili opzioni per dare attuazione all'obiettivo di riduzione del 30% e di tornare sull'argomento al più alto livello politico. Nel corso del 2011 il Consiglio non ha esaminato ulteriormente l'argomento, tuttavia il Consiglio Europeo (4 febbraio 2011) si è espresso a favore dell'elaborazione di una strategia di decarbonizzazione al 2050.

A seguito di tale pronunciamento, nel marzo 2011 la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione sulla Roadmap al 2050 verso un'economia a basso contenuto di carbonio, che individua il percorso ottimale di transizione verso tale economia, in maniera da consentire all'Unione Europea di raggiungere l'obiettivo di ridurre dell'80% le emissioni europee al 2050 (anno base 1990)<sup>14</sup>. La Comunicazione è stata oggetto di Conclusioni da parte del Consiglio Ambiente del 21 giugno 2011. Nel corso del negoziato per la definizione del testo di Conclusioni, il Governo ha sostenuto che prima di adottare le "tappe" (milestones) individuate nella Roadmap era necessario effettuare gli approfondimenti necessari per valutarne le implicazioni a livello di Stato membro. Per la stessa ragione riteneva prematuro riconoscere pienamente la valutazione della Commissione secondo la quale se la UE rispettasse l'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica (incremento del 20% al 2020) potrebbero essere ottenute riduzioni di gas ad effetto serra del 25% rispetto ai livelli del 1990 (superando l'attuale impegno del 20%). Le preoccupazioni del Governo sono state in parte recepite poiché, se da un lato le Conclusioni del Consiglio accolgono con favore i contenuti della Comunicazione, dall'altro viene richiesto alla Commissione di presentare le opzioni concrete per realizzare le riduzioni di emissioni individuate nella Roadmap fino al 2030 e di individuare tali opzioni attraverso un approccio equilibrato che rispetti il principio "chi inquina paga", di efficacia dei costi, di equità e solidarietà nella distribuzione degli sforzi addizionali e dei benefici. Nel 2012 i negoziati proseguiranno sulla base delle ulteriori analisi richieste alla Commissione.

<sup>14</sup> Secondo la Commissione le tappe intermedie "ottimali" sarebbero costituite da riduzioni di emissione del -25% al 2020, -40% al 2030 e -60% al 2040 (senza ricorso all'offsetting). Non seguire questo percorso potrebbe, secondo la Commissione, scoraggiare gli investimenti sostenibili, incentivando di fatto un'economia ad alta intensità di carbonio e determinare costi di riduzione più elevati in futuro.

### 7.3 Biodiversità

Per quanto riguarda il tema della **biodiversità**, la Commissione ha presentato, a maggio 2011, la Comunicazione COM(2011) 244 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020" che, anche alla luce degli obiettivi decennali fissati dalla COP10 CBD di Nagoya nel 2010, disegna la strategia dell'Unione nel settore della biodiversità per il prossimo decennio. La Strategia UE si articola su 6 Obiettivi prioritari (implementazione delle direttive Habitat e Uccelli; mantenimento e ripristino dei servizi ecosistemici; contributo di agricoltura e foreste; uso sostenibile della pesca; specie alloctone invasive; contributo UE ai target globali) e 20 azioni sottostanti. La Strategia è stata oggetto sia di Conclusioni da parte del Consiglio Ambiente del 21 giugno 2011 che hanno dato una prima approvazione di massima, con la richiesta di un ulteriore approfondimento sulle azioni al fine di assicurare un'attuazione efficace e coerente della strategia medesima, che da parte del Consiglio Ambiente del 19 dicembre 2011 che hanno determinato i principali settori su cui occorre lavorare ed hanno invitato la Commissione a sviluppare e concordare con gli Stati membri un quadro comune di attuazione. Entrambi i passaggi in Consiglio ambiente sono stati abbastanza diffoltosi dal punto di vista politico.

Le Conclusioni di giugno hanno visto la posizione di alcuni Stati membri distinguersi nell'esprimere perplessità circa alcune azioni sottostanti agli obiettivi prioritari. Il Governo, in particolare, pur approvando le Conclusioni e sostenendo, in generale, l'elaborazione di una strategia europea globale, ha voluto far inserire a verbale una dichiarazione tesa a chiarire che tale approvazione non implicava alcun "sostegno automatico agli obiettivi indicati dalla Strategia". Il Consiglio di dicembre, d'altro canto, ha avuto una discussione molto accesa – da parte di alcuni Stati membri – relativamente all'inserimento nelle Conclusioni di indicazioni di indirizzo riferite agli strumenti finanziari che dovrebbero sostenere concretamente l'attuazione della Strategia, in corso di definizione nei tavoli del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020 presentato dalla Commissione lo scorso giugno. Nella discussione ha pesato, peraltro, la posizione nazionale di amministrazioni diverse da quelle titolate per l'ambiente. Onde evitare un'impasse del Consiglio e la mancata approvazione delle Conclusioni, dalle stesse è stato eliminato qualsiasi riferimento alla nuova PAC.

### 7.4 Attività legislativa nell'anno 2011

Per quanto concerne l'**attività legislativa nell'anno 2011**, si riportano di seguito i principali atti trattati durante l'anno.

In esecuzione della **Direttiva Emission Trading** (ETS) sono stati adottati alcuni provvedimenti attuativi che il Comitato per i cambiamenti climatici doveva approvare nel corso del 2011 ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva 2009/29/CE che modifica l'attuale sistema per lo scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (cosiddetto sistema "Emissions trading") e ai sensi dei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 443/2009 e n. 510/2011.

Il Regolamento della Commissione che stabilisce, a norma della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune **restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali** - approvato dal Comitato il 21 gennaio 2011. L'Italia ha sempre sostenuto che al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato è importante approvare buone regole e allo stesso tempo assicurare la certezza di tali regole. In tal senso si è sempre espressa contraria a modificare tali regole "in corsa". Per tale ragione l'Italia non ha accolto con favore la proposta della Commissione finalizzata a limitare l'uso dei crediti derivanti da alcune tipologie di progetti CDM. Il Regolamento adottato dal Comitato rappresenta tuttavia un miglioramento rispetto a quanto originariamente proposto dalla Commissione poiché salvaguarda i crediti associati a tutte le riduzioni realizzate fino al dicembre 2012 (e non solo quelli rilasciati fino a quella data come originariamente proposto dalla Commissione) e contestualmente permette agli operatori di usare, fino all'aprile 2013, tali crediti per adempiere all'obbligo di restituzione relativo all'anno 2012.

Sempre in tema di ETS sono state adottate norme attuative in materia di settori e sottosetti ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché norme concernenti il **Registro Unico** per gli scambi.

**Joint Procurement Agreement** sulla "piattaforma comune d'asta" e sul "sorvegliante d'asta": il 23 dicembre 2011 sono entrati in vigore i due accordi di aggiudicazione congiunta joint procurement agreements (JPAs) sottoscritti dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri al fine di consentire lo svolgimento delle aste per la terza fase del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (ETS) tramite assegnazione ad una "piattaforma comune d'asta" (alla quale aderiscono tutti gli Stati Membri con l'esclusione di Germania, Regno Unito e Polonia che ne realizzeranno una propria) e ad un "sorvegliante d'asta" (unico per tutti gli Stati Membri) in grado di monitorare l'adeguato svolgimento di tale attività. La discussione circa le caratteristiche del bando di gara e del successivo contratto, che verrà sottoscritto dalla Commissione anche per conto degli Stati Membri, è ancora in corso, sebbene alcune bozze relative a questi due documenti siano già state rese pubbliche da parte della Commissione Europea. Entrambi gli agreement sono stati discussi in sede di Comitato.

L'assegnazione a titolo gratuito avverrà sulla base di benchmarks di settore e sottosettore di prodotto, e altri approcci fallback che riflettono le performance emissive delle installazioni più efficienti a livello europeo, ciò implica che gli impianti meno virtuosi devono o mettere in atto misure per la riduzione delle emissioni o acquistare quote sul mercato. Al contrario, gli impianti più virtuosi, come mediamente sono quelli italiani, avranno esigenze di acquisto nettamente inferiori.

Nel corso del negoziato il Governo è riuscito ad ottenere numerosi miglioramenti del testo tra cui i più rilevanti riguardano:

assegnazione per circa l'85% del contenuto di carbonio delle emissioni derivanti dalla produzione di acciaio e gas residui;

l'eliminazione di fattori correttivi per l'assegnazione di quote per la produzione di clinker grigio;

adeguamento della percentuale di incremento (15%) della capacità installata al valore più basso esplicitamente citato dalla direttiva (almeno il 10%) per la definizione di estensione significativa di capacità e inclusione di un riferimento all'incremento delle emissioni in valore assoluto;

aumento del valore di benchmark per l'assegnazione per la produzione di acido nitrico.

Da segnalare, altresì, l'adozione di due regolamenti di esecuzione dei Regolamenti di emissioni di CO2 dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri, concernenti la metodologia per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso delle autovetture nuove e la procedura per l'approvazione e la certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dalle autovetture.

## 7.5 Sostanze prioritarie e pericolose, biocidi, apparecchiature elettroniche

Per quanto riguarda la revisione **dell'elenco delle Sostanze Prioritarie** istituito ai sensi della **Direttiva Quadro sulle acque** 2000/60/CE e modificato e integrato, da ultimo, con la Direttiva 2008/105/CE, per le quali sono stati fissati obiettivi di eliminazione o riduzione entro il 2021, il Governo ha partecipato, nel corso del 2011, ai lavori del gruppo tecnico costituito dai rappresentanti degli Stati Membri, coordinato dalla Commissione Europea e dal Centro Comune di Ricerche di Ispra (VA). Il gruppo di lavoro ha elaborato contributi relativi ai criteri e alle metodologie per individuare la lista di sostanze, le matrici su cui effettuare il monitoraggio per definire i valori limite delle sostanze stesse e le pertinenti metodiche analitiche.

In particolare il Governo ha coordinato e sviluppato un dossier relativo alla sostanza **“diossine”** e ha elaborato una proposta tecnica di standard di qualità ambientali per i sedimenti ed il **biota**. Il Governo ha partecipato, inoltre, alla preparazione dei dossier relativi ad altre sostanze fornendo dati di monitoraggio e rispondendo a questionari riguardanti dati di monitoraggio e metodiche analitiche delle sostanze prioritarie candidate all'inclusione nell'elenco. La Commissione Europea, anche sulla base dei risultati di tali attività tecniche, ha in corso di elaborazione la propria proposta di emendamento dell'elenco delle sostanze prioritarie, che dovrà essere discussa con il Consiglio e il Parlamento nel corso del 2012.

Nel 2011 la Commissione ha avviato la revisione della vigente normativa sul **Controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose** (detta **Direttiva Seveso II**) – Direttiva 96/82/CE e s.m.i., con la presentazione, il 21 dicembre 2010, di uno schema di nuova direttiva, unitamente al relativo studio di impatto. La revisione, motivata essenzialmente dalla necessità di adeguare la norma al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze (CLP), introdotto con il Regolamento 1272/2008, che entrerà definitivamente in vigore a giugno 2015, ha anche provveduto ad aggiornare la direttiva sia dal punto di vista tecnico, che per quanto riguarda altri aspetti recentemente introdotti nella legislazione dell'Unione europea. La negoziazione, nonostante non si sia conclusa nell'anno,

ha avuto un andamento sostanzialmente positivo, viste anche la sostanziale continuità della nuova con la precedente direttiva e l'esigenza che tutto il sistema sia a regime anche a livello nazionale negli Stati membri entro giugno 2015, data di entrata in vigore definitiva del regolamento CLP. Nonostante i progressi nella negoziazione al Consiglio e tra Consiglio e Parlamento europeo per tutto il 2011 (si evidenzia in particolare la riformulazione dell'articolo 7 sulla politica di prevenzione e sui sistemi di gestione della sicurezza in linea con le richieste italiane), la Presidenza di turno non ha ottenuto l'accordo per la negoziazione con il Parlamento. Questo a causa di critiche, manifestate anche dal Governo, sulla definizione del nuovo Allegato I contenente l'elenco delle sostanze pericolose soggette alla direttiva. In particolare, il punto critico riguarda alcune categorie di sostanze e miscele la cui inclusione non sembra sufficientemente giustificata nella valutazione di impatto effettuata dalla Commissione, nonché la presenza di divergenze su alcuni aspetti relativi ad emendamenti parlamentari riguardanti l'accesso alla giustizia di cui all'art. 22 della proposta di direttiva, le definizioni di "presenza di sostanze pericolose", "stabilimento vicino", "effetto domino", i riferimenti alle migliori tecniche disponibili, l'obbligo di ripristino dei siti e gli adempimenti finanziari. La negoziazione continuerà nel 2012, con l'intenzione condivisa di giungere ad un accordo in prima lettura nel semestre di Presidenza danese.

In relazione al negoziato europeo relativo alla **proposta di regolamento in materia di biocidi** (cosiddetti pesticidi non agricoli), il Consiglio Ambiente ha raggiunto nel secondo semestre 2011 l'accordo sul testo di compromesso proposto dalla Presidenza Polacca, accogliendo parte degli emendamenti votati dal Parlamento Europeo in seconda lettura. Il regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi, vale a dire disinfettanti, preservanti, biocidi per il controllo di animali nocivi ed altri tipi di prodotti (ad es. antifouling), ha lo scopo di colmare le lacune emerse nella fase di applicazione della Direttiva 98/8/CE, introducendo elementi di semplificazione ed armonizzazione delle procedure di autorizzazione dei prodotti. Si evidenzia che oltre ad una procedura centralizzata di autorizzazione dei principi attivi a livello europeo, ancorata ad una rigorosa procedura di valutazione dei rischi, il regolamento prevede una procedura di autorizzazione "semplificata" per prodotti contenenti alcune sostanze elencate in un apposito allegato al regolamento. Per quanto concerne l'autorizzazione "centralizzata" (autorizzazione dell'Unione Europea), sono state parzialmente accolte le richieste dell'Italia, nonostante il maggior apprezzamento dell'approccio proposto inizialmente dalla Commissione, più favorevole agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all'individuazione di nuovi principi attivi e prodotti a basso rischio. Anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione "semplificata", che prevede una consistente riduzione della documentazione a corredo delle richieste di autorizzazione di alcuni biocidi consentendone la libera circolazione in tutto il mercato dell'Unione, le richieste dell'Italia sono state parzialmente accolte. Ciononostante, un approccio basato sul meccanismo del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra gli Stati membri avrebbe facilitato maggiormente le attività di vigilanza da parte delle autorità nazionali. Il testo di compromesso è stato ugualmente sostenuto dal Governo italiano, in considerazione dei progressi compiuti nella direzione di coniugare l'obiettivo di garantire un elevato livello della protezione della salute umana e dell'ambiente con l'obiettivo di contenere i costi delle imprese.

Nel mese di dicembre il Consiglio Ambiente ha raggiunto l'accordo politico in seconda lettura, sul testo di compromesso elaborato dalla Presidenza Polacca

sulla "Proposta di revisione della **Direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**", evitando, così, i difficili negoziati in procedura di conciliazione con il Parlamento Europeo. Si tratta di un procedura di revisione presentata dalla Commissione europea nel 2008, il cui lungo e complesso negoziato ha determinato molti cambiamenti al testo originariamente licenziato dal Consiglio in prima lettura. Non tutte le aspettative del Governo sono state soddisfatte, come, ad esempio, la richiesta relativa ad un riferimento espresso alla definizione di "dependent" contenuta nella FAQ della Commissione. Inoltre, sino alla fine del negoziato, il Governo si è manifestato contrario all'introduzione della VI categoria nell'allegato III. D'altro canto, però, altri importanti interessi italiani sono stati adeguatamente soddisfatti, quali, ad esempio, quelli riferiti al campo di applicazione, agli obiettivi di raccolta differenziata ed alla nozione di produttore. La versione finale prevede, infatti, un periodo un transitorio di sei anni durante il quale il campo di applicazione resta sostanzialmente identico a quello vigente (campo chiuso) e soltanto al decorso di questo periodo si passerà al cosiddetto "campo aperto". In linea con quanto sostenuto dal Governo, è stato previsto un aumento graduale nel tempo degli obiettivi di raccolta ( 45% e 65% dei RAEE immessi sul mercato nei tre anni precedenti, da realizzare rispettivamente entro 4 e 7 anni dall'entrata in vigore della direttiva). Il Governo ha fortemente sostenuto l'introduzione dell'allegato VI - in cui vengono definiti normativamente i requisiti minimi per le spedizioni transfrontaliero di AEE - per i positivi risvolti che avrà sulla repressione dei traffici illeciti dei RAEE.

## 8. POLITICA FISCALE

### 8.1 Fiscalità diretta

La Commissione Europea il 16 marzo 2011 ha presentato la proposta di Direttiva relativa a una **base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società** (CCCTB). Detta proposta costituisce l'esito di un lungo lavoro di progettazione avviato nel 2004 dalla Commissione Europea al quale hanno partecipato tutti gli Stati membri. Sulla proposta in oggetto si sono svolti alcuni incontri per i necessari approfondimenti tecnici.

La proposta intende rimuovere, come noto, alcuni ostacoli fiscali che impediscono la crescita del mercato comune; ostacoli che derivano, in primo luogo, dall'esistenza nell'Unione di 27 regimi fiscali diversi cui devono adeguarsi le società che operano nel mercato unico, sostenendo significativi costi amministrativi. La proposta, inoltre, è finalizzata alla eliminazione del rischio di doppia imposizione internazionale e alla riduzione delle opportunità di pianificazione fiscale da parte delle società.

In sede europea è stato avviato l'esame delle questioni riguardanti i concetti generali della base imponibile, le definizioni, la formazione della base imponibile societaria e la disciplina degli ammortamenti. Entro il semestre di presidenza danese, il Gruppo Questioni Fiscali dovrebbe esaurire il primo esame di tale parte della direttiva, che dovrebbe fornire una base concreta per la definizione del mandato politico.

**Proposta di revisione della Direttiva n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio:** La proposta - presentata dalla Commissione nel novembre 2008 - prevede l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo della direttiva, attraverso l'estensione a tipologie di prodotti finanziari equiparabili a forme di investimento remunerato (es. contratti assicurativi vita), a tutti i veicoli di investimento collettivo (anche diversi dai cd. UCITS, già attualmente inclusi).

Per evitare aggrimenti delle norme attuali da parte degli investitori (es. interposizione di entità giuridiche, come i trust, tra agente pagatore e beneficiario effettivo), la proposta prevede inoltre l'estensione del campo di applicazione soggettivo della direttiva attraverso l'applicazione delle disposizioni della direttiva ai pagamenti effettuati ad alcune entità giuridiche diverse dalle persone fisiche e stabilite fuori dall'UE, quando non sono soggette a tassazione effettiva, nonché l'applicazione degli obblighi di agente pagatore ai trust e ad altre entità giuridiche stabilite o con sede di direzione effettiva nell'UE (attraverso l'utilizzo del criterio dell'agente pagatore al ricevimento") quando non sono soggetti ad effettiva tassazione nello Stato membro di stabilimento.

La proposta non apporta modifiche al sistema della ritenuta, applicato - in deroga al meccanismo generale dello scambio automatico di informazioni - da Austria e Lussemburgo (nell'UE) e dai cinque Paesi terzi, con l'aliquota del 35% (a regime dal 1° luglio 2011).

Connessa alla proposta di modifica della direttiva è il mandato negoziale per la revisione degli accordi con i Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Svizzera) legati all'UE da accordi sulla tassazione del risparmio - presentata dalla Commissione nel giugno 2011 - che mira ad adeguare le intese esistenti con tali Paesi per assicurare l'equivalenza con le disposizioni contenute nella proposta di modifica della Direttiva Risparmio. Nel merito, la Commissione ha proposto, come direttive negoziali, che la base negoziale per gli accordi sarebbe l'ultimo testo di compromesso sulla proposta di revisione della Direttiva Risparmio e che il quadro giuridico della collaborazione amministrativa con i Paesi terzi andrebbe rivisto alla luce degli sviluppi internazionali, in particolare allo scambio di informazioni su richiesta secondo gli standard OCSE (art. 26 Modello di Convenzione OCSE).

Per quanto riguarda l'Italia è stato chiesto di integrare la base negoziale tenendo conto degli esiti del rapporto di "due diligence" sull'applicazione della Direttiva (chiesto alla Commissione da parte dell'Italia). All'esito di tale rapporto sono state presentate da parte italiana - e discusse in Consiglio a livello tecnico - alcune proposte di rafforzamento del sistema di controllo e sanzionatorio nonché in materia di trust. Per quanto riguarda il mandato a negoziare della Commissione con i Paesi terzi è stato chiesto previsione della clausola dello scambio di informazioni a richiesta secondo lo standard OCSE più aggiornato.

#### **Eu Jont Tranfer Pricing Forum (Forum congiunto sui prezzi di trasferimento)**

La Presidenza di turno del Consiglio ha illustrato i punti salienti di una comunicazione della Commissione relativa alle osservazioni di un gruppo di esperti che dal 2002 è impegnato nella ricerca di soluzioni pratiche ai problemi derivanti dall'applicazione dello "arm's lenght principle" nei trasferimenti

internazionali infragruppo. Tale documento si sofferma sui servizi aggiuntivi infragruppo a basso valore aggiunto che presentano per le Amministrazioni fiscali diverse criticità, sia a causa del numero elevato che delle conseguenti risorse necessarie a monitorarle, nonché per carenze delle attuali linee guida. La necessità di migliorare l'efficienza delle Amministrazioni ha indotto il Forum a proporre linee guida, che il Consiglio ha approvato.

### **Regime fiscale comune applicabile alle società madri figlie di Stati membri diversi**

Si è proceduto all'esame di una proposta di modifica della Direttiva 90/435/CEE. In particolare, la Presidenza ha chiesto osservazioni sulla disposizione in base al quale il Consiglio adotta a tempo debito le norme applicabili a decorrere dall'entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società. Al riguardo, gli Stati Membri hanno concordato una modifica del testo.

### **Ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini UE**

Sono stati esaminati i punti salienti di un documento di lavoro relativo alle difficoltà e alle discriminazioni, anche a livello fiscale, incontrate dai cittadini europei che operano, investono e lavorano a livello transfrontaliero. A parere degli Stati Membri, numerosi ostacoli di natura fiscale sono superati dai trattati contro le doppie imposizioni. A conclusione dei lavori, la Presidenza ha suggerito l'inserimento nel sito istituzionale di maggiori informazioni relative alle questioni fiscali di carattere transfrontaliero.

Per quanto riguarda i lavori presso la Commissione Europea, questi si sono svolti nell'ambito del Working Party IV, presso il Gruppo Codice di Condotta.

Lo scopo primario del gruppo è l'individuazione delle legislazioni e delle prassi amministrative degli Stati membri in materia di business taxation che potrebbero rivelarsi harmful ai sensi del codice di condotta.

### **Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese**

I lavori del Gruppo si sono caratterizzati, oltre per la consueta attività di standstill e rollback per norme degli Stati membri ricadenti nell'ambito applicativo dei principi del Codice di Condotta per i lavori di taluni dossier tematici quale soprattutto quello in materia anti-abuso. In particolare si segnala la discussione sui mismatch riguardanti i profit participating loan diretti ad contrastare i regime fiscali che sul presupposto dell'esistenza di strumenti partecipativi di natura ibrida (debt/equity) consentono la doppia esenzione dei redditi da essi derivanti. Il gruppo, inoltre, segue anche l'adeguamento dei Paesi Terzi ai principi del codice. Al riguardo, si evidenziano i rapporti con:

Svizzera: da tempo la Commissione europea ha iniziato un dialogo con la Svizzera per incoraggiare l'applicazione dei criteri del codice di condotta anche da parte dell'Amministrazione elvetica. La posizione della Svizzera è finalizzata a raggiungere un accordo con l'Unione europea che sia svincolato dal codice di condotta, ottenere l'approvazione degli Stati membri sui propri regimi fiscali ed eliminare le misure antiabuso adottate dagli Stati membri nei suoi confronti (tra cui le CFC rule). Gli Stati membri hanno sostenuto la necessità di mantenere una

posizione risoluta con le autorità elvetiche. Si segnala infine la decisione, giunta sino all'Ecofin, di avviare consultazioni con la Confederazione svizzera in vista dell'estensione a quest'ultima dei principi del Codice di condotta.

**Liechtenstein:** A partire dal 1° gennaio 2011, il Liechtenstein ha adottato un nuovo Tax Act che ha introdotto due nuovi regimi fiscali societari: il regime di imposizione ordinaria, con aliquota del 12,5%, e il regime delle Privatvermögensstruktur (PVS o "private asset structures") che vengono assoggettate a un'imposta minima fissa di CHF 1.200 (cfr articolo 64 del Tax Act). Inoltre, l'articolo 48 del Tax Act esenta da imposta sia i residenti che i non residenti per i dividendi percepiti e le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate. A fronte dell'esenzione dei capital gains, l'articolo 53 dello stesso atto ammette una deduzione nel caso di svalutazione o rettifica in diminuzione del valore delle partecipazioni detenute. La Commissione europea ha osservato che tali disposizioni potrebbero considerarsi pericolose rispetto ai criteri del codice di condotta. Il gruppo ha concordato sull'opportunità di esaminare più attentamente la riforma introdotta nel Liechtenstein.

## 8.2 Fiscalità indiretta

Il 6 dicembre 2011 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul futuro dell'IVA, il **Libro bianco "Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico"** del 6 dicembre 2011.

Il documento che costituisce il seguito del Libro Verde pubblicato dall'esecutivo UE nel dicembre 2010 con il quale è stato avviato un riesame complessivo del sistema dell'imposta sul valore aggiunto a quarant'anni dalla sua introduzione nell'UE. Nel 2011 è stata lanciata una consultazione pubblica sul libro verde e un intenso dibattito fra amministrazioni e imprese iniziato con la conferenza internazionale sull'IVA del 6 maggio 2011 a Milano e proseguito nei diversi incontri del Gruppo sul Futuro dell'IVA con le delegazioni degli Stati membri e altri forum con gli operatori economici e con l'OCSE.

Scopo della comunicazione è: 1) definire le caratteristiche fondamentali di un futuro sistema UE dell'IVA che possa continuare a svolgere la funzione di generare entrate, accrescendo al tempo stesso la competitività dell'Unione, e 2) elencare i settori di azione prioritari per i prossimi anni. Le numerose iniziative legislative programmate saranno cadenzate in un arco temporale di tre/quattro anni, tenendo conto del grado di fattibilità tecnica e politica.

Per rendere il sistema funzionale al mercato interno è proposta una modifica relativa al trattamento delle transazioni intracomunitarie, con la definitiva conclusione del "periodo transitorio" e l'adozione del principio di tassazione a destinazione. Inoltre, maggiore efficienza e neutralità dovrebbero in particolare essere realizzate attraverso misure volte ad ampliare la base imponibile dell'imposta, quali la riduzione delle attuali esenzioni (ad esempio quelle attualmente previste per i servizi resi da enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro), la riduzione delle aliquote ridotte, la razionalizzazione di talune deroghe esistenti, riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità. Infine, la realizzazione di un sistema IVA più efficace e a prova di frode dovrebbe

poggiare, oltre che sulla effettiva ed efficace implementazione delle iniziative già adottate negli anni scorsi nel quadro della strategia europea antifrode, sul miglioramento dei metodi di riscossione e accertamento dell'imposta, beneficiando anche delle opportunità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche. Sulla scia dei predetti principi la Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento sul "Mini Sportello Unico" che sarà discussa sotto Presidenza Danese.

La Comunicazione è destinata ad essere oggetto di dibattito al Consiglio nel 2012.

La Commissione Europea ha presentato il 28 settembre 2011 una Proposta di direttiva concernente un **sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie** nell'Unione europea, recante modifica della direttiva 2008/7/CE, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014.

L'imposta sulle transazioni finanziarie si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti finanziari per le quali almeno una controparte della transazione sia stabilita all'interno dell'UE, escluso i titoli di Stato collocati nel mercato primario. Si tratta di una nuova forma di gettito a carico del settore finanziario con l'obiettivo di migliorare il mercato interno (prevenire la frammentazione dovuta all'applicazione di diverse tipologie di imposte nazionali di questo tipo) e a disincentivare le transazioni a carattere speculativo. La proposta mira altresì alla creazione di una nuova risorsa propria per il finanziamento del bilancio europeo.

La proposta è stata oggetto d'esame nel corso del 2011 al Gruppo ad Alto Livello del Consiglio UE del 26 ottobre, al G20 del 3 e 4 novembre e all'Ecofin dell'8 novembre. Le prime discussioni hanno mostrato un interesse per la proposta da parte di tutti i Paesi dell'area Euro. Il Regno Unito e la Svezia hanno invece espresso opposizione. La discussione tecnica al Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio è iniziata il 5 dicembre 2011.

Il Governo, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha lanciato una consultazione pubblica sulla proposta attraverso il sito internet conclusa il 30 novembre 2011. L'Italia ha mostrato di recente una posizione di apertura evidenziando tuttavia alcune criticità legate ad un possibile aumento del costo del debito pubblico.

Ad aprile 2011 è stata inoltre presentata una proposta di **revisione della Direttiva sulla tassazione dell'energia** che s'inserisce nel contesto della strategia Europa 2020 con l'obiettivo di rendere la tassazione dell'energia più vicina agli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici, secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del marzo 2008. Le principali modifiche riguardano: 1) l'introduzione di una precisa distinzione tra la tassazione dell'energia collegata alle emissioni di CO2 e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti; 2) l'estensione per quanto riguarda la tassazione legata al CO2 dell'ambito di applicazione della DTE ai prodotti energetici che in linea di principio rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE e nel contempo prevedere un'esenzione obbligatoria dalla tassazione legata al CO2 per le attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni UE – Emission Trading System; 3) la revisione dei livelli minimi di imposizione per garantire che riflettano il potere calorifico netto in modo uniforme per le diverse fonti di energia prevedendo eventualmente periodi

transitori; 4) una regola secondo cui nel fissare i livelli minimi di tassazione nazionali, gli Stati membri riproducano il rapporto esistente tra i livelli minimi di imposizione fissati nella DTE per le diverse fonti di energia; 5) l'abolizione della possibilità concessa agli Stati membri di applicare un trattamento fiscale distinto per il gasolio usato come carburante per usi commerciali o per usi non commerciali; 6) una razionalizzazione delle esenzioni e delle riduzioni facoltative.

La proposta è stata accuratamente esaminata nel corso dell'anno 2011 dal Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio. L'Italia, pur manifestando una certa flessibilità, ha espresso diverse riserve sulla proposta, in particolare, sulla rigidità del nuovo calcolo della tassazione basato esclusivamente sul CO2 e la componente energetica dei prodotti, nonché, sull'abolizione di alcune agevolazioni.

Il Governo, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha lanciato una consultazione pubblica sulla proposta attraverso il sito internet conclusa il 20 giugno 2011.

Da segnalare altresì le proposte di direttiva e regolamento del **trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari** del 28 novembre 2011. Le proposte di direttiva e di regolamento sui servizi finanziari e assicurativi, che risalgono al 2007, hanno l'obiettivo di chiarire e aggiornare le definizioni dei servizi che sono esenti dall'IVA, al fine di garantire un'interpretazione coerente nell'UE. Le proposte sono state ampiamente discusse in sede di Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio UE nel corso nel corso delle presidenze slovena, francese, ceca, svedese, spagnola, belga, ungherese e, in ultimo, polacca, giungendo a un buon livello di compromesso su talune definizioni dei servizi esenti.

Il Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2011 ha preso atto dello stato dei lavori e approvato gli orientamenti sul prosieguo dei negoziati i quali dovranno tenere debitamente conto, da un lato, della necessità di garantire condizioni di parità tra operatori finanziari e tra Stati membri e di rafforzare la competitività generale del settore finanziario e assicurativo dell'Unione europea e, dall'altro, dell'incidenza di bilancio.

Il Gruppo ad alto livello del 26 ottobre 2011 ha trattato alcune questioni di importanza politica rimaste aperte (cessione di portafogli di contratti di assicurazione e riassicurazione, esternalizzazione, gestione di fondi di investimento e prodotti finanziari derivati) raggiungendo un generale consenso raggiungendo un generale consenso il 19 dicembre 2011 sui temi su cui continuare i lavori.

Nel 2010-2011 le presidenze di turno hanno ripreso e portato avanti i lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio per il **regime speciale IVA delle agenzie di viaggio**, allo scopo di superare il problema delle distorsioni provocate dalla diversa interpretazione di talune disposizioni del regime speciale. Le proposte di compromesso esaminate dal Gruppo Questioni Fiscali hanno presentato un ampio ventaglio di soluzioni alternative, in primis, possibili ampliamenti del campo di applicazione e l'opzione per il regime ordinario, ma nessuna è riuscita a ottenere l'approvazione unanime.

L'Italia insieme con altre delegazioni coinvolte nel pacchetto di procedure d'infrazione ha discusso in seno al Gruppo Questioni Fiscali un documento